



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Provincia di Torino

IMU 2014 SU TERRENI IN PRECEDENZA ESENTI PAGAMENTO ENTRO IL 26/01/2015

Il Decreto Ministeriale del 28/11/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 06/12/2014, ha stabilito che TUTTI I TERRENI situati in Comuni con altitudine del centro inferiore a m. 281 sono soggetti, dal 2014, al pagamento dell'IMU, da chiunque posseduti.

Il termine di pagamento è fissato al 26/01/2015.

Il centro di questo Comune è situato ad un'altitudine di **m. 230** sul livello del mare (fonte Istat), per cui, ai sensi dell'art. 2 del sopracitato Decreto Ministeriale, tutti i terreni sono soggetti dal 2014 al pagamento dell'IMU, **ivi inclusi quelli in precedenza esentati** ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. H) del D. Lgs. n. 504/1992 (dal foglio 20 al 26 di Gassino e tutti i terreni di Bussolino e di Bardassano), anche se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, e quelli incolti.

L'**ALIQUOTA** da applicare è quella ordinaria, fissata in **8,8 per mille**.

Il Decreto Legge n. 185 del 16/12/2014 ha prorogato il termine per il versamento al 26 gennaio 2015.

L'imposta annua dovuta andrà pertanto versata in un'unica rata **entro il 26/01/2015**, utilizzando il codice tributo "**3914**".

Non è necessario effettuare il versamento se l'imposta annua dovuta complessivamente dal soggetto passivo, per tutti gli immobili posseduti (compresi quindi eventuali fabbricati o aree edificabili), è inferiore a € 12,00.

Si rammenta che l'imposta va calcolata rivalutando il reddito dominicale del **25%** e moltiplicandolo per **75** se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, o per **135** se il proprietario non ha tali requisiti.

Restano valide le riduzioni già previste in precedenza per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore dei terreni, che si riassumono di seguito:

valore dei terreni fino a € 6.000,00	nessuna imposta dovuta
valore oltre € 6.000,00 e fino a € 15.500,00	riduzione del 70%
valore oltre € 15.500,00 e fino a € 25.500,00	riduzione del 50%
valore oltre € 25.500,00 e fino a € 32.000,00	riduzione del 25%

Queste riduzioni si applicano anche se i terreni di proprietà di tali soggetti sono coltivati da società di persone di cui i proprietari siano soci.

24/12/2014